



	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	<b>BAXTER S.p.A.</b> siglato in originale dal Sig. Giovanni CASIGLIANI
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	aggiudicato definitivamente il lotto 25 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 188.320,00 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 25 ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 9.416,00 fideiussione bancaria n. 896BGI1301950, rilasciata da	
	Pagina 2 di 28	



**ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:

- **Lotto 25: MEDICAZIONE A BASE DI COLLAGENE SUPERFICIE MINIMA 24 CMQ;** per un importo massimo pari a **Euro 188.320,00.**

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto.

3. L’importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell’importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle</p>				
	<p>stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo,</p>				
	<p>fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del</p>				
	<p>R.D. 2440/1923.</p>				
	<p>6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle</p>		<p style="text-align: center;"><b>BAXTER S.p.A.</b></p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Sig. Giovanni</p> <p style="text-align: center;">CASIGLIANI</p>		
	<p>condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I</p>				
	<p>singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il</p>				
	<p>Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e</p>				
	<p>dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al</p>				
	<p>Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.</p>				
	<p>7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le</p>				
	<p>Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli</p>				
	<p>Ordinativi di Fornitura.</p>				
	<p>8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le</p>				
	<p>Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.</p>				
	<p>all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà</p>				
	<p>origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante</p>				
	<p>esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi</p>		<p style="text-align: center;"><b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b></p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Leo</p> <p style="text-align: center;">MASSARI</p>		
	<p>di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la</p>				
	<p>presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.</p>				
	<p><b>ART. 3 - DURATA</b></p>				
	<p>1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere</p>				
	<p>dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza</p>				
	<p>del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2</p>				
	<p>comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,</p>				
	<p style="text-align: right;">Pagina 5 di 28</p>				



**ART. 5 – VERIFICHE**

**ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

**ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO**

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

**ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando	
	tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;	
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	<b>BAXTER S.p.A.</b> siglato in originale dal Sig. Giovanni CASIGLIANI
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	<b>ART. 7 – CAMPIONATURA</b>	
	1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R.	
	Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi	
	momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli	
	Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.	
	<div style="text-align: right;">Pagina 9 di 28</div>	

**ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA**

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

**ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

**LOTTO 25**

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
TISSUFLEECE E Cod. B2240300999999	€ 2,2000	46054433CA

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	inviata a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti	
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
	3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.	
	c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione	<b>BAXTER S.p.A.</b> siglato in originale dal Sig. Giovanni CASIGLIANI
	avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono	
	assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi	
	dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di	
	ricevimento della fattura.	
	4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti	
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche	
	o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	– presso DEUTSCHE BANK – Filiale 1 Roma	
	IBAN IT37M0310403200000000177409,	
	– presso DEUTSCHE BANK – Filiale 1 Roma	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	IBAN IT67N0310403200000000177426,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono:	
	– Sivio GHERARDI CF: GHRSLV52B22H501L;	
	– Carlo CERRETA CF: CRRCL62D14H501B;	
	– Giorgio CICCIO CF: CCCGRG57E16H501T;	
	– Filomena Mercedes ROMANO CF: RMNFMN68R42E678F;	
	– Luca PANFILO CF: PNFLCU63S22H501S;	
		Pagina 11 di 28



	<p>8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.</p>	
	<p><b>ART. 10 - PENALI</b></p>	
	<p>1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione</p>	<p><b>BAXTER S.p.A.</b> siglato in originale dal Sig. Giovanni CASIGLIANI</p>
	<p>comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili</p>	
	<p>all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel</p>	
	<p>Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare</p>	
	<p>penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del</p>	
	<p>Capitolato Tecnico.</p>	
	<p>2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le</p>	
	<p>prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni</p>	
	<p>stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui</p>	<p><b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la</p>	
	<p>fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni</p>	
	<p>contrattuali.</p>	
	<p>3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni</p>	
	<p>Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di</p>	
	<p>commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora</p>	
	<p>l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,</p>	
	<p>Pagina 13 di 28</p>	



	<p>2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per</p>	
	<p>iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..</p>	
	<p>In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte</p>	
	<p>S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione</p>	
	<p>della contestazione stessa.</p>	
	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel</p>	
	<p>termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano</p>	
	<p>idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare</p>	
	<p>l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.</p>	
	<p>10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.</p>	
	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle</p>	
	<p>penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore</p>	
	<p>ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.</p>	
	<p>di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o</p>	
	<p>procedimento giudiziario.</p>	
	<p>4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di</p>	
	<p>cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al</p>	
	<p>10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso</p>	
	<p>l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto</p>	
	<p>delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali</p>	
	<p>maggiori danni.</p>	
	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10</p>	
	<p>comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per</p>	
	<p>cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali</p>	
	<p>Pagina 15 di 28</p>	

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	Pagina 17 di 28	

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI







	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione		
	dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che		
	consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.		
	<b>ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE</b>		
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	<b>BAXTER S.p.A.</b> siglato in originale dal Sig. Giovanni CASIGLIANI	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di		
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.		
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti		
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il		
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni		
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i		
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime		
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.		
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il		
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di		
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni		
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al		
	difensore scelto dal Fornitore.		
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di		
	S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al		
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno		
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la		
	Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il		
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.		
	Pagina 21 di 28		

**ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA**

1. Il Sig. Massimo BONELLI Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig. Massimo BONELLI quale Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

**ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

**ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI





**ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE**

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

**ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

**ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

**ART. 24 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 – Clausola finale.

**BAXTER S.p.A.**

siglato in originale dal Sig. Giovanni

CASIGLIANI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

**S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.**

**IL FORNITORE**

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dal Sig.

MASSARI

Giovanni CASIGLIANI